

La *privacy* nell'era dell'*Ict* tra rischi e rimedi

di Giovanni Crea^(*)

SOMMARIO: 1. Le libertà in Internet; realtà o illusione ? – 2. I rischi della *privacy* nella società dell'informazione. – 3. Verso una *Internet Bill of rights*.

1. L'espressione più originale dell'*Ict*, ossia della convergenza tra tecnologie della comunicazione impiegate per la fornitura a distanza di servizi e contenuti (*Communication technology*) e tecnologie di trattamento dei contenuti ovvero – per usare un termine più comune – di trattamento delle informazioni (*Information technology*), è evidentemente Internet. La sua dimensione planetaria (se valutata sotto il profilo dell'estensione infrastrutturale) e infinita (se si considera il dominio digitale, caratterizzato da una sostanziale assenza di scarsità delle risorse di capacità), simboleggia un *luogo* sterminato in cui i diritti di libertà di individui e imprese (libertà d'espressione, di iniziativa economica, ...) sembrano finalmente potersi esprimere senza vincoli di restrizione, in ragione di una (presunta) intrinseca capacità di autoregolazione; intrinseca perché fondata sulle predette caratteristiche dimensionali e sulle implicazioni di comunicazione, che si colgono essenzialmente nell'opportunità di instaurare relazioni orizzontali e reticolari – con buona pace del regime della rigida comunicazione verticale e del potere a questo associato – talmente numerose da riuscire a eludere qualunque tentativo di concentrazione oligopolistica, di controllo centralizzato e di censura legato a interessi economici e politici. In verità, sappiamo che così non è, alla luce delle note e incandescenti questioni di neutralità della *rete* rispetto ai contenuti che le relazioni producono e che in questa circolano (*net neutrality*); questioni che incidono non poco sull'assetto testé tratteggiato. Al di là delle deroghe a tale condizione, che devono necessariamente prevedersi attraverso restrizioni minime alla circolazione dei contenuti, per ragioni di equilibrio con la salvaguardia di altri valori di uguale rilevanza (proprietà intellettuale, benessere delle persone in "età minore", ...), i rischi di compressione ingiustificata della neutralità esistono e non sono trascurabili; e sono riconducibili sia agli intenti delle imprese di acquisire potere di mercato con la propensione alla chiusura delle proprie reti, sia agli scopi dei gruppi di potere di censura delle espressioni, sia, ancora, a un'applicazione non proporzionata delle predette deroghe.

2. Peraltro, le *Ict* – e dunque anche Internet – prefigurano, in assenza di rimedi tecnici, un facile accesso alla *privacy* degli utenti finali e una diffusione dei corrispondenti dati potenzialmente illimitata¹; rispetto a una simile prospettiva, la neutralità della rete non appare una soluzione di protezione idonea e né appaiono tali – quasi superfluo dirlo – le restrizioni al traffico di contenuti "non personali" appena argomentate (v. *supra*, § 1). Non v'è dubbio allora che, nella prospettiva di una società dell'informazione, in cui il collegamento alla *rete* è una caratteristica essenziale (*network society*), la dimensione individuale è suscettibile di

(*) Libera Università Maria Ss. Assunta, Roma.

¹ In tal senso, cfr. G. FIORIGLIO, *Temi di Informatica Giuridica*, Roma, 2004, 128.

un'esposizione all'altrui interesse e curiosità. Fatto, questo, che può accadere sia perché i rapporti economici che si instaurano nel *cyberspazio* tra utenti e fornitori di servizi e contenuti richiedono necessariamente la conoscenza di dati afferenti alla sfera personale, sia perché anche le interazioni di altra specie (scambi di messaggi, *forum*, ...) e le attività individuali (lavoro, navigazione, ...) lasciano inevitabilmente tracce del profilo umano, che la tecnologia – si sa – consente di ricostruire. Le esperienze nel 2006 di talune alleanze strette tra grandi imprese Internet come Microsoft e Yahoo! e paesi autoritari come la Cina appaiono allarmanti se si considera che gli accordi, rispondenti a interessi di mercato da un lato e di regime dall'altro, non escludevano anche forme di controllo e di censura che si sono rivelate restrittive sia della libertà di espressione sia del diritto alla riservatezza delle informazioni personali². Mentre, più di recente, è l'acquisizione di DoubleClick ad opera di Google ad aver scatenato nuove preoccupazioni sulla tutela della *privacy* degli utenti, ma anche ad aver acceso il dibattito sull'equilibrio con la tutela della concorrenza³. Sotto altro profilo, rileva osservare che se la società dell'informazione è un modello auspicabile per la crescita economica, l'aumento della concorrenza e l'esercizio della libertà di espressione, questo si propone anche nella inquietante prospettiva di una *società della sorveglianza*, sia pure con la giustificazione di un'esigenza di sicurezza pubblica (si pensi all'11 settembre 2001). La questione che tuttavia, anche in un contesto di sicurezza, appare preoccupante riguarda le restrizioni al diritto alla *privacy* che non sempre appaiono correlate alle suddette esigenze e, laddove la correlazione è verificata, non sempre sono conformi al principio della proporzionalità. In altre e più banali parole, il rischio che si intravede è che la sorveglianza si sposti dal particolare al quotidiano.

3. Nella prospettiva di una opportuna difesa della *privacy*, non vanno trascurate le implicazioni sia nell'economia in *rete* sia sul versante dei principi di libertà. Nell'un caso, rileva sottolineare come tale variabile è esplicativa dello sviluppo del mercato digitale (*e-commerce*), e come una scarsa protezione di dati sensibili possa disincentivare gli scambi a distanza e dunque deprimere una pratica il cui potenziale economico e di benessere per i consumatori è elevatissimo; nell'altro, va osservato che la riservatezza è funzionale alla partecipazione *on line*, alla formazione delle *community* e, più in generale, alla creazione di sistemi di *social networking* in cui la libertà di espressione e il suo profilo pluralistico possono ampiamente dispiegarsi. La *privacy* assurge dunque a variabile chiave per una prospettiva di sviluppo dei servizi Internet e di un definitivo passaggio alla società dell'informazione. Per gli scopi della sua salvaguardia, la tecnologia ha senza dubbio un ruolo preminente, al punto che alcuni autori ne hanno sottolineato la potenziale funzione di strumento di regolazione; di qui l'attribuzione di un connotato di *codice* giuridico-informatico (*code is law*, per dirla con la terminologia di Lawrence Lessig)⁴. Al riguardo, va detto che il *software*

² Cfr. S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet*, in *Rivista Politeia*, n. 82/2006.

³ Su tale questione, cfr. S. CARLI, *Google, il 'doppio click' che fa paura al mercato*, 30 aprile 2007, <<http://www.aiip.it/page.php?id=613&aiip=51fb9b74471409ec4740895ec29cb377>> (articolo presente il 14 marzo 2008).

⁴ Cfr. L. LESSIG, *Code and other laws of Cyberspace*, New York, 1999. Per approfondimenti sull'idea del *code* introdotta da Lessig, si rinvia ai lavori di A. RENDA, *Architettura, controllo e DRM: notizie dal fronte*, in M. L. MONTAGNANI, M. BORGHI (a cura di), *Proprietà digitale*, Milano, 2006, 72, e di G.

può certamente fornire un valido contributo alla protezione della riservatezza delle informazioni della sfera individuale; e non a caso le *privacy enhancing technologies*⁵ sono da più parti considerate come componenti di una strategia integrata in cui soggetti istituzionali, principi e tecnologie (per l'appunto) concorrono in modo complementare al progetto più generale della realizzazione di una *Carta dei diritti* in Internet (*Internet Bill of Rights*), uno strumento universale con il quale sostenere i fondamentali principi di libertà nell'uso di Internet. Qui, è interessante sottolineare la duplice funzione – solo apparentemente contraddittoria – delle *Ict*: generatrici dei rischi di invasione della sfera privata e, al tempo stesso, strumentali alla loro minimizzazione. Appare, tuttavia, opportuno osservare che il ricorso alle tecnologie non può prescindere dallo strumento giuridico tradizionale e da una qualche forma di controllo dell'applicazione dei suoi precetti; funzioni, queste, che, evidentemente, sono volte a evitare che i soggetti preposti a garantire la protezione tecnologica delle informazioni personali – i *service provider* – possano condizionare in qualche misura tale attività ai propri interessi commerciali. Nell'Unione europea, il quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, segnatamente la direttiva 2002/58/CE⁶, ha attuato un'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri in materia di diritto alla vita privata, agganciandola ai principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare a quelli contenuti negli articoli 7 e 8; se pure, con la direttiva 2006/24/CE⁷ di modifica della precedente, detto quadro non ha mancato di suscitare qualche perplessità circa i tempi di conservazione dei dati del traffico generato dalle telecomunicazioni. Anche alla luce di queste tendenze giuridiche, appare comunque opportuno pensare alla costituzione di regole di equilibrio contenute in una *Carta dei diritti* che, alla stregua di Internet, abbia una valenza globale; perché l'esperienza mostra che nella *rete* i rischi di accesso indebito ai contenuti privati sono rilevanti, a dispetto della sua vastità, dell'apparente profilo anarchico e libertario, e pure delle condizioni di neutralità.

ZICCARDI, *Il controllo del codice informatico tra diritti, etica e business*, in *Rivista Politeia*, n. 82/2006.

⁵ Nell'ambito delle *privacy enhancing technologies* si collocano i sistemi e i servizi di informazione e comunicazione che permettono di ridurre al minimo la raccolta e l'uso di dati personali e di favorire il rispetto delle norme sulla protezione dati, come: il ripristino automatico dell'anonimato dopo un determinato periodo di tempo, strumenti di criptaggio volti a prevenire la pirateria informatica via Internet, dispositivi per bloccare i marcatori (*cookie*) installati nel computer dell'utente per l'esecuzione di istruzioni senza che l'interessato ne sia consapevole e infine standard Ppp (Platform for privacy preferences) che consente agli utenti Internet di analizzare l'informativa sulla *privacy* dei siti *web* e di compararla alle proprie preferenze circa le informazioni che desiderano diffondere, contribuisce a garantire che gli interessati autorizzino il trattamento dei loro dati con cognizione di causa.

⁶ Cfr. Direttiva 2002/58/CE, *relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche* (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GUCE, L 201, del 31 luglio 2002.

⁷ Cfr. Direttiva 2006/24/CE, *riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE*, GUUE, L 105, del 13 aprile 2006.